

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

BARBARA CALASELICE - Presidente -

GAETANO DI GIURO

EVA TOSCANI

MARCO MARIA MONACO - Relatore -

CARMINE RUSSO

Sent. n. sez. 3140/2026

CC - 10/07/2026

R.G.N. 15203/2026

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Torino  
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;  
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola per il rigetto del  
ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 21 gennaio 2026, ha accolto la richiesta di applicare la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta da e ha che l'intero periodo di esecuzione sia sottoposto alla vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di Torino e ha conseguentemente respinto la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea e



mananza e apparenza della motivazione nella parte in cui il Tribunale, pure a fronte della memoria depositata e alla documentazione allegata, ha di fatto ommesso di considerare il percorso rieducativo compiuto e la possibilità di una concreta esecuzione della misura in Germania a fronte della valorizzazione del solo dato costituito dalla proprietà di un immobile a [REDACTED]

3. In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Ferdinando Lignola chiede il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di disporre l'esecuzione della misura in Germania.

La doglianza è infondata.

2.1. Il d.lgs. 38 del 2016 realizza, in coerenza con altri provvedimenti legislativi coevi (d.lvo n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36 del 2016 sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37/2016 sulle sanzioni pecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all'estero (nella Unione Europea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dalla pena pecuniaria.

Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell'art. 1, è quello di "attuare nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea".

Il presupposto per l'esecuzione della misura all'estero è costituito dall'effettiva residenza del condannato nello stato in cui si chiede che la misura sia eseguita.

In presenza di tale elemento, pertanto, l'unico limite previsto all'applicazione delle misure definite nell'art. 2 è quello della incompatibilità delle disposizioni dei singoli stati con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti



fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo e non l'eventuale esistenza di difficoltà operative concrete ovvero di coordinamento tra la disciplina in vigore nei diversi stati.

L'art. 8, infatti, prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informi l'autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e da questa comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione.

L'autorità giudiziaria italiana, d'altro canto, "riassume l'esercizio del potere di sorveglianza" nel caso in cui lo Stato di esecuzione comunichi che il soggetto si è sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debba considerare la durata e il grado "di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero".

Né, comunque, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale del testo normativo che, seppure non menzioni le misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando agli stessi un senso più ampio

La nozione di "sanzione sostitutiva", ad esempio, non viene definita con il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, bensì come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni" e tale definizione di carattere generale è applicabile anche all'affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.

Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall'art. 4 del d.lvo n. 38/2016 che, definendo l'ambito di applicazione della disciplina dettata con riferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specifica elencazione che corrisponde a quanto l'ordinamento penitenziario (art. 47, commi sesto e settimo, ord. pen.) prevede per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Per le ragioni esposte in sintesi e in conclusione si deve ribadire che «l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli



elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144 – 01 e tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 7352 del 21/11/2024 dep. 2025, Michel, n.m.).

2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati in quanto la decisione resa dal giudice della sorveglianza, che pure riconosce la pacifica eseguibilità all'estero della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, risulta coerentemente e adeguatamente motivata in ordine alla carenza del presupposto preliminare e necessario ai fini dell'applicazione della misura in Germania.

Il giudizio di merito espresso con riferimento alla mancanza di un effettivo radicamento in Germania - reso valorizzando il recente acquisto di un immobile a ██████ avvenuto nel luglio del 2025, e lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalentemente in Italia – è, infatti, fondato su argomenti non incongrui ed è immune da illogicità manifesta per cui la conclusione non è sindacabile in sede di legittimità.

Ciò anche considerato che le critiche sollevate dalla difesa sul punto sono contenute in un ragionamento versato in fatto e soltanto ipotetico circa la finalità dell'acquisto dell'immobile e sono, pertanto, anche tese a sollecitare una lettura alternativa che non è consentita a questa Corte.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore  
MARCO MARIA MONACO

Il Presidente  
BARBARA CALASELICE

